



TRIBUNALE DI PALERMO

Il Presidente del Tribunale - Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (*“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”*) e dell'11 marzo 2020 (*“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*);

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, che ha dettato nuove linee guida per la gestione della attuale fase emergenziale;

rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al **31 gennaio 2021** e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

ritenuta, quindi, la necessità di dettare misure organizzative, mirate a favorire il distanziamento ed a prevenire il rischio di diffusione del contagio;

sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Procuratore della Repubblica, i Magistrati delegati al coordinamento e il Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

INDIVIDUA

alla stregua delle predette premesse, le seguenti misure organizzative che saranno osservate fino al **31 gennaio 2021**:

SETTORE PENALE:

1) ogni giudice tratterà le udienze calendate nel rispetto dei limiti di affollamento delle aule previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi; a tal fine

i giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza;

2) in ciascuna udienza saranno trattati processi in numero non superiore a dieci, tenuto conto dell'ampiezza delle aule disponibili, della mancanza del servizio di fonoregistrazione per la verbalizzazione e con orari d'inizio di ciascuno di essi distanziati di almeno 15 minuti a partire dalle ore 9.00. L'ordine ed i relativi orari di trattazione dei processi preferibilmente saranno resi noti preventivamente a mezzo PEC almeno 3 giorni prima ai difensori, se ciò sarà compatibile con le attività proprie della Cancelleria, ovvero anche soltanto mediante affissione all'esterno dell'aula al fine di consentire ai difensori di attendere l'orario di trattazione opportunamente distanziati;

3) nel caso in cui risultino già fissati per una singola udienza processi in numero superiore a quello sopra indicato, si procederà, a cura dei giudici, all'individuazione di quelli da trattare sulla base dei vigenti criteri tabellari di priorità, mentre quelli eccedenti saranno rinviati d'ufficio ad altra udienza, dando avviso, a cura della cancelleria, del rinvio d'ufficio con congruo anticipo rispetto all'udienza già fissata, in modo da evitare la presenza delle parti in udienza ovvero, in alternativa, potrà darsi comunicazione ai difensori a mezzo PEC, almeno 3 giorni prima dell'udienza, dei processi che non saranno trattati indicando già la data del rinvio, di modo che all'udienza questo potrà essere disposto con la presenza soltanto di un difensore d'ufficio prontamente disponibile;

4) tutte le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico, giusta la previsione di cui all'art. 23 comma 3 D.L. 28.10.2020 n.137, si celebreranno di regola a porte chiuse, salvo che il giudice ravvisi concrete ragioni per derogare a tale disposizione; in tal caso informerà questa Presidenza tramite il Magistrato delegato al coordinamento per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti atti ad evitare comunque assembramenti;

5) potrà disporsi la trattazione da remoto delle udienze nei casi consentiti dall'art. 23 comma 4 D.L. 28.10.2020 n.137;

6) l'accesso alle cancellerie durante l'orario di apertura al pubblico (h. 8.30 - 12.30/14.00 - 15.00) è contingentato al fine di rispettare le vigenti norme sanitarie ed il necessario distanziamento fisico; pertanto, potendo altrimenti farsi ricorso ai canali di comunicazione telematici o telefonici, l'accesso sarà limitato ai soli casi in cui è indispensabile la presenza fisica e sarà data priorità a coloro che prenoteranno l'accesso preventivamente per via telematica o telefonica ai recapiti separatamente indicati con provvedimento del Dirigente Amministrativo dell'Ufficio;

7) il deposito di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati potrà avvenire con valore legale mediante gli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito specificati inseriti nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 ed indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato sul Portale dei servizi telematici; i detti atti dovranno essere in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, con una risoluzione massima di 200 dpi e dovranno essere sottoscritti, anche da più soggetti purché almeno uno sia il depositante, con firma digitale o firma elettronica qualificata (tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES); la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata è pari a 30 Megabyte;

8) l'indirizzo di posta elettronica certificata che potrà essere utilizzato per deposito di cui al punto precedente è il seguente:

depositoattipenali.gdp.palermo@giustiziacert.it

rimane, comunque, attiva, per tutte le richieste diverse dai depositi degli atti di cui al punto precedente anche il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gdp.palermo@giustiziacert.it

Le superiori disposizioni si applicano in quanto compatibili anche all'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico, utilizzando, per il deposito degli atti di cui al superiore punto 7) il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

depositoattipenali.gdp.partinico@giustiziacert.it

SETTORE CIVILE:

1) tutte le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. giusta la previsione di cui all'art. 23 comma 3 D.L. 28.10.2020 n.137, salvo che il giudice ravvisi concrete ragioni per derogare a tale disposizione; in tal caso informerà questa Presidenza o il magistrato delegato al coordinamento per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti atti ad evitare comunque assembramenti;

2) l'ingresso delle parti negli uffici e nelle aule di udienze potrà avvenire soltanto indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ferma restando la facoltà di utilizzare ulteriori DPI in aggiunta a quelli appena indicati. All'interno della struttura saranno rispettate tutte le misure di precauzione previste per gli ambienti chiusi: uso corretto della mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, rispetto delle indicazioni sul flusso di entrata e di uscita;

3) in ogni caso, anche attraverso un'opportuna ricalendarizzazione, potranno chiamarsi soltanto un numero di procedimenti e con orari di inizio di ciascuno di essi distanziati di almeno 10 minuti l'uno dall'altro, che consentano la trattazione in modo idoneo ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto della giusta distanza interpersonale;

4) i procedimenti eccedenti quelli per i quali è disposta la trattazione verranno rinviati dai singoli giudici secondo un ordine cronologico di anzianità di iscrizione al ruolo (dalla causa più recente a quella di più antica iscrizione);

5) l'accesso al ruolo generale civile e alle cancellerie durante l'orario di apertura al pubblico (h. 8.30 - 12.30/14.00 - 15.00) è contingentato al fine di rispettare le vigenti norme sanitarie ed il necessario distanziamento fisico; e, pertanto, potendo altrimenti farsi ricorso ai canali di comunicazione telematici o telefonici, l'accesso sarà limitato ai soli casi in cui è indispensabile la presenza fisica e sarà data priorità a coloro che prenoteranno l'accesso preventivamente per via telematica o telefonica ai recapiti separatamente indicati con provvedimento del Dirigente Amministrativo dell'Ufficio;

6) per le richieste di copie, ritiro produzioni di parte e visione fascicoli in materia civile, si raccomanda di continuare, per quanto possibile, a concordare con l'utente la data dell'accesso previa prenotazione telematica al SIGP web e/o agli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio o delle cancellerie competenti rilevabili sul sito, o tramite telefono; le richieste di informazioni verranno gestite in via preferenziale in via telematica, e, per quelle generiche, invitando l'utente a consultare la pagina *web* dell'Ufficio, ove non sia possibile soddisfare la richiesta in tempi brevi;

DISPONE

che sino al 31 gennaio 2021 siano adottate le misure organizzative come sopra indicate rispettivamente per il settore penale e per il settore civile.

Il Dirigente amministrativo monitorerà la situazione segnalando a questa Presidenza ogni eventuale criticità e indicando possibili interventi rispondenti alla regolamentazione per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Le presenti disposizioni si applicano in quanto compatibili all'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica;
- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;

- a tutti i Magistrati degli Uffici del Giudice di Pace di Palermo e Partinico;
- al Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;
- all'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico;
- al Responsabile per la sicurezza.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* del Tribunale di Palermo, nella pagina *web* dedicata all'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.

Palermo 14 novembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE

Alfredo Montalto



Firmato digitalmente da
MONTALTO ALFREDO
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA